

CITTÀ DI MORETTA

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO DENOMINATO "IL MERCATINO MORETTESE" DELLA PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 41 del 29/09/2026

SOMMARIO

NORME GENERALI

- Art. 1 – Regolamentazione del Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato artistico
- Art. 2 – Partecipanti al Mercatino
- Art. 3 – Attività di vendita dei soggetti professionali
- Art. 4 – Rilascio del tesserino per i venditori occasionali e competenze comunali
- Art. 5 – Autorizzazione ai venditori occasionali

CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

- Art. 6 – Svolgimento del mercatino di Moretta
- Art. 7 – Orario di mercato

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

- Art. 8 – Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci
- Art. 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti ai venditori professionali ed occasionali
- Art. 10 – Indisponibilità di posteggio
- Art. 11 – Obblighi dei venditori professionali ed occasionali
- Art. 12 – Obblighi dei venditori occasionali
- Art. 13 – Sostituzione del soggetto autorizzato
- Art. 14 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
- Art. 15 – Vigilanza del mercato
- Art. 16 – Atti dannosi, atti vietati, furti, incidenti, contenziosi
- Art. 17 – Trasmissione dati alla Regione per venditori occasionali

SANZIONI

- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Norme abrogate
- Art. 20 – Efficacia del regolamento

NORME GENERALI

Art. 1 –Regolamentazione del Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico – Il Mercatino Morettese, che si svolge periodicamente nel Comune di Moretta.

2. La relativa disciplina normativa, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si ritrova, nell’ambito delle disposizioni che regolamentano il commercio su area pubblica, nel D. Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), come attuata dalla Regione Piemonte nella L.R. 28/1999, ed ulteriormente specificata con D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i., nonché nella D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830, con cui sono stati definiti i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all’uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte, che non costituisce attività di commercio..

3. Ai fini del presente regolamento, il Mercatino Morettese è configurabile come *«mercato di iniziativa di soggetto privato»*, di cui all’art. 11bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., individuato dal Comune di Moretta e gestito direttamente dal soggetto privato proponente.

4. Il Mercatino è soggetto al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

5. Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all’individuazione e alla disciplina del Mercatino, l’Ente, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell’attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.

6. Le modifiche al presente regolamento dovranno essere definite con provvedimento consiliare, ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Partecipanti al Mercatino

1. Al Mercatino possono partecipare venditori professionali e occasionali che pongano in vendita:

- articoli necessari al restauro e completamento dei mobili;
- articoli usati;
- articoli di antiquariato e antiquariato minore;
- articoli di collezionismo rientranti nella propria sfera personale, ovvero collezionati o realizzati mediante la propria abilità (cd. *beni propri*, come definiti dall’art. 2.2. della D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830).

2. Con il presente regolamento, il Comune disciplina l’accesso al Mercatino dei soggetti privati con criteri di parità di trattamento e eguaglianza.

Art. 3 – Attività di vendita dei soggetti professionali ed occasionale di soggetti non professionali

1. Gli operatori professionali possono partecipare al Mercatino in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

2. Per *«venditori occasionali»* si intendono i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di

onorabilità previsti dall'art. 71 D. Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita di beni:

- appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità (cd. *beni propri*, come definiti dall'art. 2.2. della D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830);
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

3. I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.

Art. 4 – Rilascio del tesserino per i venditori occasionali e competenze comunali

1. Il venditore occasionale, per poter esercitare l'attività di vendita, deve richiedere il rilascio del tesserino al:

- a) Comune di residenza, qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare.

2. La domanda, da predisporre sulla base dei modelli allegati alle D.D. 15 giugno 2018 n. 255 e al D.D. 5 luglio 2018 n. 282, è soggetta a bollo e deve contenere:

- a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
- b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:
 - 1) la propria condizione di venditore occasionale,
 - 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
 - 3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

3. Alla domanda dovrà essere allegata almeno una fototessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

4. L'istruttoria e la definizione della domanda di rilascio del tesserino deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La comunicazione di accoglimento/diniego viene notificata al richiedente agli indirizzi indicati da quest'ultimo nella propria domanda, nelle forme idonee a garantirne la conoscenza.

5. Il tesserino, munito di fotografia e non cedibile o trasferibile, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e attribuisce la possibilità, in tale arco temporale, di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte, fino ad un massimo di diciotto giornate.

6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto utilizzazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino, né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

7. Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica nella banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che, allo stesso soggetto, non sia stato revocato altro tesserino nell'ultimo triennio.

8. Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio ogni cambio di residenza. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza

non ne potrà rilasciare un altro.

9. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11^{ter} L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11^{quater} della medesima legge.

10. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

11. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino indica, nell'atto di revoca, il termine di decorrenza del triennio.

12. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti. Il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato di cui al periodo precedente, rilascia lo stesso, dopo aver verificato nella banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

Art. 5 – Autorizzazione ai venditori occasionali

1. Il venditore occasionale, per poter partecipare al Mercatino, deve inviare al Comune di Moretta, con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di svolgimento, per tramite del soggetto privato proponente, apposita manifestazione di interesse, secondo le disposizioni vigenti.

2. Il Comune, tramite il soggetto privato proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art. 6 – Svolgimento del Mercatino Morettese

1. Il Mercatino Morettese si svolge con cadenza mensile nella prima domenica di ogni mese dell'anno solare in Piazza Castello.

Art. 7 – Orari di mercato

1. Orario di entrata: tutti i venditori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 08.00. Dopo tale orario verranno considerati assenti ed il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato ad altri venditori, sia professionali che occasionali;

2. Orario di spunta: a partire dalle ore 08.00 avverrà l'assegnazione dei posti liberi.

3. Orario di ingresso: non prima delle ore 06.00.

4. Orario di vendita: dalle 08.00 alle 19.00.

5. Orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre due ore dopo l'orario di cessazione della vendita.

6. A nessun venditore è consentito, per motivi di sicurezza e viabilità, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercato prima dell'orario di cessazione della vendita.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 8 – Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci

1. Ultimato l'allestimento dei banchi, e comunque entro le ore 8,00, sono vietati la circolazione ed il parcheggio degli automezzi all'interno del mercato e le operazioni di carico e scarico merci.
2. I venditori occasionali partecipano al Mercatino Morettese sulla base delle previsioni di cui al Capo II, art. 3 D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830.

Art. 9– Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti ai venditori professionali ed occasionali

1. I posteggi non occupati entro l'orario fissato dall'art. 8 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera, secondo l'ordine e le priorità fissate dalle norme di legge. La spunta può essere effettuata in presenza ovvero a distanza, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze e di eventuali cause di forza maggiore, per garantire la migliore gestione del mercatino.
2. La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal soggetto privato proponente, mediante annotazione su apposito registro.

Art. 10 – Indisponibilità di posteggio

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio, per fatti indipendenti dalla volontà del venditore commerciale e/o occasionale, l'eventuale individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione comunale, attraverso l'organo di vigilanza del mercato.
2. Il Comune può decidere di non far svolgere la manifestazione se, per cause di forza maggiore, non sarà possibile assegnare i posteggi.

Art. 11 – Obblighi dei venditori professionali e/o occasionali

1. I venditori professionali e/o occasionali possono occupare il posto loro assegnato esclusivamente mediante l'utilizzo di banchi di vendita o simili. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Sia i venditori professionali che i venditori occasionali devono mantenere e lasciare puliti i propri posteggi. Gli eventuali rifiuti non dovranno essere lasciati sparsi.
3. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio.
4. I cartellini o il listino prezzi devono essere esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.
5. È vietato occupare spazi senza autorizzazione né occupare suolo pubblico al di fuori dei medesimi.

Art. 12 – Obblighi dei venditori occasionali

1. Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

2. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e le dichiarazioni previste alle lettere b) e c) dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

3. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici, nonché delle norme comportamentali necessarie per garantire la corretta gestione dell'attività di vendita.

Art. 13 – Sostituzione del soggetto autorizzato

1. Ai venditori professionali è consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti o delegati (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II e s.m.i.) e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell'attività di vendita, siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

2. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti, né possono cedere – seppur temporaneamente – il proprio posteggio ad altri.

3. Il Comune di Moretta non è responsabile di eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare da un uso improprio dell'energia elettrica o dalla sospensione della sua fornitura per qualsivoglia motivo.

Art. 14 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

1. Ogni venditore assegnatario di posteggio deve essere in grado di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

2. La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti, scambiati o venduti, è a carico dei singoli venditori.

Art. 15 – Vigilanza del mercato

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è il soggetto proponente l'iniziativa. Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
- assegnare i posti vacanti;
- garantire il rispetto delle norme igieniche;
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale;
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

Art. 16 – Atti dannosi, atti vietati, furti, incidenti, contenziosi

1. Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature del mercato saranno addebitati ai responsabili del fatto.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danni o incidenti che possano verificarsi a persone, cose o animali, a causa di incuria e/o disattenzione da parte degli espositori o dei visitatori; allo stesso modo, l'Amministrazione rimane terza rispetto al rapporto intercorso tra venditore ed acquirente.

3. Nell'area del mercato è vietato esercitare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attività di propaganda politica, elettorale o simile.

Art. 17 – Trasmissione dati alla Regione per venditori occasionali

1. Ai fini del monitoraggio, nonché per le verifiche in sede regionale, dei soggetti che svolgono l'attività di venditore occasionale, i Comuni sono tenuti alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, secondo precise modalità e scansioni temporali.

2. Le modalità ed i termini di tale trasmissione sono quelli previsti dal Capo III, art. 5 D.G.R. 18 maggio 2018 n 12-6830, come specificati nel D.D. 21 giugno 2018, n. 267, ulteriormente integrato dal D.D. 6 dicembre 2019, n. 711.

SANZIONI

Art. 18 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme sul commercio su area pubblica e relative sanzioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti (D. Lgs. 114/1998, come recepito dalla L.R. 28/1999 e dai successivi provvedimenti attuativi).

2. In caso di particolare gravità o di medesima violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un massimo di due edizioni della manifestazione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);

4. Per la comminazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco.

Art. 19 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 20 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 01 ottobre 2026

